

REGOLAMENTO (CE) N. 1623/2005 DELLA COMMISSIONE**del 4 ottobre 2005****che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Tuscia (DOP) e Basilico Genovese (DOP)]**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, le domande presentate dall'Italia per la registrazione delle due denominazioni «Tuscia» e «Basilico Genovese» sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, occorre iscrivere tali de-

nominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione ⁽³⁾ è completato con le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 229 del 14.9.2004, pag. 2 (Tuscia). GU C 259 del 21.10.2004, pag. 3 (Basilico Genovese).

⁽³⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1357/2005 (GU L 214 del 19.8.2005, pag. 6).

ALLEGATO

Prodotti dell'allegato I del trattato destinati all'alimentazione umana

Materie grasse (burro, margarina, oli, ecc.)

ITALIA

Tuscia (DOP)

Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

ITALIA

Basilico Genovese (DOP)
